

N. 01683/2010 REG.SEN.
N. 01122/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2010, proposto da:

Giuseppe Castelli, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Gritti, con domicilio eletto presso Stefano Fratus in Milano, via Pompeo Litta, 7;

contro

Anas Spa, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del silenzio-inadempimento di ANAS Spa, sede compartimentale di Milano, in relazione al procedimento di riesame pratica MI07/20474 accesso carraio - n. MI09/6005, di cui alla nota di protocollo CMI-0016571-P datata 1.4.2009 emessa dal Dirigente Amministrativo del Compartimento Viabilità per la Lombardia dell'ANAS.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 il dott. Giovanni Zucchini e udito ai preliminari l'Avvocato dello Stato, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. Castelli, proprietario di un'area edificabile in Comune di Carlazzo prospiciente la strada statale n. 340, chiedeva ad Anas Spa l'autorizzazione alla formazione di un accesso carraio sulla strada medesima.

Di fronte ad un primo diniego, chiedeva alla società il riesame della propria posizione.

Con nota del Compartimento della Viabilità per la Lombardia del 1.4.2009, Anas Spa segnalava, al fine del proseguimento dell'istruttoria sulla domanda di riesame, la necessità della modifica della planimetria già trasmessa.

Attraverso lettera del proprio difensore dell'11.6.2009, l'esponente inviava nuovamente la tavola di progetto con le modifiche richieste.

Di fronte, però, alla perdurante inerzia dell'Amministrazione, era proposto il presente ricorso, ai sensi dell'art. 21-bis della legge 1034/1971, per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi in relazione al procedimento di riesame apertosi con l'indicata lettera di Anas Spa del 1.4.2009.

La società intimata si costituiva in giudizio, concludendo per la reiezione del gravame.

In data 24.5.2010, l'esponente depositava in giudizio la nota di Anas Spa del 19.5.2010, recante preavviso di diniego ex art. 10-bis legge 241/1990 dell'istanza di riesame di cui è causa.

Alla luce di tale nota, la difesa del ricorrente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna dell'Amministrazione alle spese.

All'udienza in camera di consiglio del 26.5.2010, la causa era trattenuta in decisione.

Nel caso di specie sussistono i presupposti di legge (art. 23, comma 7, legge 1034/1971), per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in quanto l'Amministrazione, nelle more del giudizio, si è pronunciata sull'istanza dell'esponente – seppure adottando un preavviso di rigetto dell'istanza stessa, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990 – facendo quindi venire meno la situazione di silenzio inadempimento, che aveva indotto alla proposizione del ricorso.

Le spese sono poste a carico della resistente, secondo la previsione dell'art. 23 comma 7 sopra citato e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna Anas Spa al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:

Mario Arosio, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

Silvana Bini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO